

La gran propensione della Corte di Cassazione per lo rigetto de' ricorsi ha fissato da gran tempo l'attenzione dei giureconsulti. TROPLONG (Privil. ed ipoteche. Tom. I, n. 267 bis ; pag. 194, Nap. 1833).—Ella si sforza per giungere a rigettare i ricorsi di annullamento — Per effetto di questa tendenza ella giudica il pro ed il contra. Id. ibid. (Tavola analitica delle materie , sotto la voce Arresti e giurisprudenza. Tom. IV , pag. 243). Dunque si avrebbe nel sistema combattuto una parte del legislativo , che passerebbe dal si al no e dal no al si indifferentemente.

DELLE COSE PIU' NOTABILI DI TUTTA L'OPERA.

A

- A**bate di Morreale , nelle vicinanze di Palermo , era il solo , che avesse giurisdizione, sotto i Normanni. Tom. I, pag. 217.
- Abba-Comites.** Tom. I , pag. 121.
- Albinaggio** Ved. Diritti civili. Tom. II , pag. 78 e 79.
- Adoa** , succeduta tra noi al servizio militare. Tom. I , pagina 179.
- Adjutorio.** Tom. I , pag. 178.
- AFFLITTI** (Matteo degli) nostro giureconsulto famoso. Tom. I , pag. 291.
- Affrancazione** si aveva per opera di carità Cristiana. Tom. I , pag. 40.
- Aldj** ed **Aldioni** chi fossero tra'Longobardi. Tom. I, pag. 39.
- Alessandro** AB ALEXANDRO , napoletano , precursore della scuola erudita di dritto. Vedi Scuole di dritto. Tom. I , pag 97 in fin. e 98 , 274.
- ALESSANDRO VI** , R. P. autore della linea famosa , divisoria di tutto il mondo ; che tracciò come arbitro tra GIOVANNI Re di Portogallo e FERDINANDO di Castiglia. Tom. I , pagina 110.
- ALFONSO I** , il più famoso de'nostri Aragonesi. Rinascono sotto lui le lettere, e sotto FERDINANDO I suo figliuolo , per la cagione che invasa Costantinopoli da' Turchi , si ricoverarono nel regno molti eruditi greci. Tom. I, pag. 173 e 174.

- Allodj.* Tom. I, pag. 119.
- Amalfi*, patria di Flavio GIOJA, inventore della pisside nautica, credesi il luogo del trovamento delle Pandette pisane o fiorentine. Tom. I, pag. 93 — *Tavola amalfitana* stata fra noi la sola legge nautica fino a MARINO FRECCIA, che la cita come legge in osservanza nel secolo XVI, e poi scomparsa; si è trovata ultimamente dopo impressi i corrispondenti fogli di questo libro; e si è pubblicata in Napoli, per opera della erudita società delle cose longobarde.
- Ammezzatori* chi fossero in alcuni luoghi del nostro regno, e perchè aboliti da FEDERIGO II. Tom. I, pag. 209.
- Amovibilità* antica de' benefizj di poi detti feudi, come si sia intesa da' SS.ri HALLAM e GUIZOT. Tom. I, pag. 122.
- ANDREA (Francesco o sia *Ciccio* di), avvocato del secolo XVII, operò la riforma non solo del nostro foro, ma di quasi tutti i nostri studii, per la superiorità del suo spirito e per la sua grande influenza. Tom. I, pag. 311.
- ANDREA DE BARULO, o sia da Barletta. Tom. I, pag. 36, 37.
- ANDREA DA ISERNIA, nostro giureconsulto famoso. Tom. I, pag. 271.
- Angioini* (Re) succedono agli Svevi. Loro serie. Tom. I, pag. 247 — Sotto CARLO I, la Sicilia si separa da noi. Ivi, pag. 248 — La polizia ecclesiastica del regno riceve de' gran cambiamenti. Ivi, pag. 249 — Comincia quel censo annuale alla corte di Roma, che abbiám conosciuto sotto il nome di China. Ivi, pag. 251 — Gran cambiamenti similmente nel governo civile. Ivi, pag. 253 e segg.
- ANIANO (Codice di) o sia Breviario di ALARICO che cosa sia. Tom. I, pag. 24.
- Antrustioni*, fedeli, leodi, vassi, vassalli. Tom. I, pag. 117.
- Appelli*, sotto i Longobardi e loro successori. Tom. I, pag. 78.
- Aragonesi* (Serie de' nostri Re). Tom. I, pag. 272.

- Archivj* antichissimi nel regno. Cominciano da' Normanni per gli atti dalla monarchia. Defetarj. Catalogo de' baroni del regno. Registro di FEDERIGO II. Tom. I, pag. 244.
- Archivio* della R. Zecca. Grande archivio odierno di Napoli, fatto negli ultimi tempi assai più ricco di carte. Dipendenza dal medesimo degli archivj della SS. TRINITA' della Cava, di quel di Montevergine, e di Montecasino. Merito de' monaci in questa parte. Tom. I, pag. 245 e seg.
- ARECHI II, Duca di Benevento, resiste a CARLO M. alla cui discesa si dichiara principe, ed assume i diritti regj. Tomo I, pag. 29.
- Ariano* di Puglia. Prima legge di RUGGIERO ivi pubblicata nel 1140, colla quale richiamò a se tutte le regalie, e ne vietò l'alienazione. Tom. I, pag. 174.
- Arimanni* lo stesso che Ingenui. Tom. I, pag. 38.
- Aristocrazia* feudale quando cominciasse. Tom. I, pag. 121 e segg.
- Arrendamenti* che cosa fossero nel nostro antico regime. Loro incamerazione sotto i Francesi. Tom. II, pag. 5.
- Arresto* personale. Tom. II, pag. 152.
- Assenza*. Che s' intenda propriamente per assenza nel diritto Francese, e suoi effetti. Tom. II, pag. 76.
- Assessori* de' giudici chi fossero, e loro nomi appo i Romani, i Longobardi, i Normanni, e gli Svevi. Tom. I, pag. 197.
- Assisa*. Che significano le Corti di Assisa in Francia; che significassero le nostre *Assise*. Tom. II, pag. 55 e 60.
- ASTI (Donato-Antonio da), storico del diritto civ. in occidente; lodato in più luoghi. Tom. I, pag. 92, 230.
- Atti* dello stato civile. Introduzione de' Francesi; la quale prima si praticava da' soli ecclesiastici. Tom. II, pag. 71 e segg.
- Avvocati* (Camera di disciplina degli). Tom. II, pag. 45.

B

- Baglivi* o *Bajuli*, magistrati minori del nostro regno, secondo le *Costituzioni*. Tom. I, pag. 196.
- Banchi* e Banco di Napoli. Sua grandissima utilità, e comodi che presta al pubblico. Tom. II, pag. 14.
- Barba*. CARLO M. in un trattato di pace con GRIMOALDO secondo Principe di Benevento, si fe promettere, che dovesse farla radere a' Longobardi delle nostre regioni. Tom. I, pag. 80.
- Barbari*, che vennere a dominare successivamente l'Italia dopo caduto l'imperio d'occidente; dei quali quelli, che ebbero più durata, furono i Longobardi. Vedi Longobardi. Tom. I, pag. 22.
- BARTOLOMEO DA CAPUA, nostro giureconsulto famoso. Tom. I, pag. 250.
- Benefizj* prima amovibili a volontà, indi vitalizj, indi perpetui; e fatti tali, insieme cogli officj, presero nome di feudi. Tom. I, pag. 122 - Quando e come fatti perpetui per regola. Controversia fra l'Abate di MABLY, e 'l Presidente di MONTESQUIEU. Tom. I, pag. 118 - Norme della successione, fatti perpetui ed ereditarj. Tom. I, pag. 120.
- Benevento*, capitale della minor Longobardia. Origine, progresso e decadimento di quel Ducato (Vedi Arechi II). Tom. I, pag. 30.
- Beni* (Divisione dei), secondo il diritto francese. Tom. II, pag. 86.
- BOEMERO redarguito di contraddizione in materia di patronati. Tom. I, pag. 116.
- BORBONICA (Dominazione) mette fine allo squallore delle nostre provincie, già da secoli state lontane dal trono. Tom. I, pag. 292.

- BORBONICHE (Saviezza e antiveggenza delle leggi) aveva già parte operati e parte preparati i nostri miglioramenti di ogni maniera. Tom. I, pag. 299.
- Bullettino* delle leggi, introdotto da' Francesi, seguita sotto nome di Collezioni di leggi e decreti. Tom. II, pag. 4.
- Burgensi* e servi, secondo le *Costituzioni* del regno. Tomo I, pag. 161 e segg. - Agli uomini di condizione servile era interdetto il chericato. Tom. I, pag. 162.

C

- Camerarj* nel nostro regno erano uffiziali maggiori di giustizia fino a certo punto, e di alta economia nelle materie amministrative. Tom. I, pag. 202.
- Capitanei*, *Valvassori* maggiori e minori, *Valvassini*. Tomo I, pag. 122.
- Capitano* chi fosse in Napoli, in Palermo, ed in altre città cospicue. Tom. I, pag. 197.
- Capitolari* de' Principi di Benevento. Tom. I, pag. 32.
- Capitoli*, ovvero leggi degli Angioini. Capitolo famoso in *plannitie S. Martini*, di CARLO II, qual Vicario del padre, CARLO I. Errore di CARLO PECCHIA. Tom. I, pag. 238, 240.
- Capitoli* di Papa ONORIO, e *Capitoli* Siciliani. Tom. I, pag. 242, 243.
- CARLO M. Singolarità di questo Principe. Tom. I, pag. 123 e segg.
- CARLO V Imperatore, Re delle Spagne ecc. e nostro, che comincia a regnare dal 1516; tempo riguardato come fine del medio evo, e principio della storia moderna, almeno da tutti gli storici anteriori al presente secolo. Tom. I, pag. 272.
- CARLO BORBONE. In capo di oltre due secoli succede al governo viceregnale, il 1734, e dà nuova vita al nostro re-

gno. Tom. I, pag. 292 - Perchè da Re di Napoli non assunse niuna nota numerale. Ivi.

CARPIO (Il Vicerè Marchese del). Pel suo governo rigoroso e giusto, il suo nome è ancora in onore appresso de' Napoletani. Tom. I, pag. 204.

Cassa di Ammortizzazione. Tom. II, pag. 11. - Di Sconto. Tom. II, pag. 12.

Cassazione. Fu istituita la prima volta in Francia, il dì primo di Dicembre, 1790. T. II, pag. 189 - Col comunissimo nome di tribunale. Ivi, pag. 213 - Che poi dopo circa 12 anni le fu cambiato in Corte. Detta pag. Per correggere le violazioni delle forme prescritte a pena di nullità, e le contravvenzioni espresse al testo di qualche legge. Pag. 232 - Quando si dica contravvenzione espresa? Che cosa la qualifichi? E donde si cavino le norme per giudicarne? Pag. 189 e 190 - Prima di crearsi il tribunal di Cassazione, il Re conosceva di questa materia nel Consiglio di Stato. Pag. 192 - Talvolta rinviando, e talvolta avocando la causa a se. Ivi. - Per poco tempo la Cassazione si contenne ne' limiti della sua istituzione. Pag. 194 - E prese successivamente varie forme, che tutte ora son quattro; le quali si possono considerare, siccome altrettante sue epoche. Pag. 149-154. La più famosa, e quella, che più delle altre ha durato in Francia, e dura ancora tra noi, è la seconda, venuta nel 1809. Pag. 152. - Motivi principali, pe' quali in Francia la forma primitiva fu variata e succedette la seconda. Ivi. - Perchè alla seconda succedette la terza. Pag. 155 e segg. - Si discute una opinione del Sig. MEYER tedesco, in sostegno della seconda forma, che vigeva, quando egli scrisse. Pag. 163 e segg. - Motivi della quarta, la quale regna ancora in Francia, malgrado de' vizj proprij, che contiene, oltre i comuni a tutte le sue forme.

Pag. 170 - Questi vizj comuni si riducono a due capi - Al distaccamento del fatto dal diritto. Pag. 173 e segg. - A' rinvii del tutto inutili. Pag. 177 - Tolti i quali due capi, il sistema di Cassazione si riduce spontaneamente a quello della doppia conforme sentenza. Pag. 178 - La doppia conforme è nelle viscere della Cassazione di ogni tempo. Pag. 180 - Parallelo della Cassazione di ogni tempo colla doppia conforme; ch'è l'unico modo di render piena, più semplice, e sicura quanto si può, l'amministrazione della giustizia. Pag. 182 - Come prevenire le difformità della giurisprudenza, alle quali provvedeva in parte la seconda forma della Cassazione; spediente efficacissimo, e tutto nuovo. Pag. 185 - Quel che sostiene il Sig. MARCADÉ, scrittore recentissimo e di gran valore, non accorre a niuno de' bisogni, che si sperimentano, ed accresce gl'inconvenienti per molte vie. Pag. 204.

Castaldi e Scultasci sotto i Longobardi. Tom. II, pag. 23.

Censi feudali conservati nel regno. Tom. II, pag. 126 - Riservativi che cosa sono. Tom. II, pag. 127.

Chiese vacanti. Loro amministrazione ordinata da RUGGIERO, colla Costituzione, *Pervenit ad audientiam nostram*. Tom. I, pag. 188.

CHIOCCARELLI (Bartolomeo) raccoglie diciotto volumi di mss. giurisdizionali, per commissione del Vicerè, Duca di Alba - Materie di ciascun volume. Tom. I, pag. 280.

CICERONE. Suo luogo bellissimo sulla origine delle leggi. Tom. I, pag. 7.

Codici francesi, e tempi in cui essi ci sono stati dati. Tomo II, pag. 46 e segg. - Merito del Civile. Pag. 47 - Quello di Procedura civile ci ha recato il suo bene e 'l suo male. Importanza della procedura giudiziaria in generale. Pag. 50 - Differenze più notabili tra la nostra vecchia e la nuova. Pag. 51 - Cod. di Commercio. Pag. 48 - Codice penale.

Quale sia il suo spirito in opposizione di quello del nostro diritto penale antico. Pag. 52 - Codice d'istruzione penale francese perchè non mai ci fu comunicato. Pag. 62 - Corti di Assia e Giury. Pag. 54 e segg. - Cod. attuale del regno comprende con molte riforme quanto vi è di meglio ne' cinque codici francesi; ed epoca del suo cominciamento. Pag. 62.

Collezione delle Prammatiche. Tom. I, pag. 299.

Comentatori delle LL. longobardiche. Tom. I, pag. 30 e 31 -

Comentatori principali delle nostre Costituzioni. Tom. I, pag. 231.

Commendati chi fossero tra i Longobardi. Tom. I, pag. 126, 131 e 132 - Aboliti nelle Costituzioni del regno.

Tom. I, pag. 168.

Commercio protetto dal nostro FEDERICO. Tom. I, pag. 218.

Compera e vendita del diritto odierno in quanto differisca dall' antica. Tom. II, pag. 124.

Composizione penale che sia. Tom. I, pag. 58.

Concepito (Il non), incapace per regola francese di ricevere per testamento e per donazione. Tom. II, pag. 107 e segg.

Concilio di Trento. Controversie colla S. Sede, intorno all' accettazione di alcuni punti disciplinari; nelle quali controversie si distinsero i Reggenti VILLANI e REVERTERA. Tom. I, pag. 275 e 276.

Concordati (Origine de'). Tom. I, pag. 195.

Concordato ultimo, e suoi principali punti. Tom. II, pag.

32 e 33 - Sua appendice circa la degradazione de' preti, e la maniera d' imprigionare per cause non ecclesiastiche.

Tom. II, pag. 35 - Risoluzioni sovrane circa le materie

del Concordato suddetto. Tom. II, ivi - Qual sia il miglior

Concordato. Tom. II, pag. 36.

Consiglio Collaterale istituito da FERDINANDO il Cattolico, a regolare il potere de' nostri Vicerè; in corrispondenza

col supremo Consiglio d' Italia in Ispagna. Tom. I, pag. 272 - Consiglio di Stato qual fosse in Napoli nella decennale occupazione, qual fosse prima e qual dipoi. Tom. II, pag. 31 - Consiglio di famiglia. Tom. II, pag. 84.

Constitutiones regni Siciliae; collezione, in cui d' ordine di FEDERICO II furono inserite tutte le leggi de' Normanni e le sue. Tom. I, pag. 157. - Loro merito. Da chi compilate e quando. Traduzione greca contemporanea. Tom. I, pag. 226 e segg. Opere famose di diritto dello stesso secolo. Pag. 229.

Consuetudini ridotte in iscritto, sotto gli Angioini. Tom. I, pag. 244.

Consulta del regno, istituita il 1824 da FERDINANDO I Re del regno (fatto unico nel 16) delle due Sicilie. Succede a tutti i corpi consultivi del regno, al Consiglio di Stato de' Francesi, ed al Supremo Consiglio di Cancelleria di Nap. e Sicilia. Tom. II, pag. 4.

Contenzioso amministrativo, parola nuova, ma vecchia idea coetanea alla nostra monarchia. Tom. I, pag. 272 - Contenzioso amministrativo del sistema attuale. Tom. II, pag. 48 - Suoi giudici. Tom. II, pag. 44.

Conti. Vedi *Duchi*. Tom. I, pag. 110, 113 e 158.

Contratti censuali appo i Longobardi. Tom. I, pag. 55.

Contratto matrimoniale, secondo il diritto moderno. Tom. II, pag. 78 e 123.

Convenzioni (effetti delle) per rispetto a' terzi. Tom. II, pag. 116.

CORRADO il Salico stabilisce il primo la successione feudale in Italia, non compresi ancora i ducati, i marchesati, e le contee, che divennero ereditarij sotto FEDERICO BAROSSA. Tom. I, pag. 140 e 141 - Si revindica al detto CORRADO la stessa legge, contra le asserzioni d' un nostro moderno scrittore. Tom. I, pag. 143 e segg.

- Corte del Re presso i Longobardi.* Tom. I, pag. 78.
- Cosa giudicata* come si formava nel nostro vecchio rito. Tom. I, pag. 259, 294 in fin. e 303 - Come si formi nel nuovo. Tom. II, pag. 39.
- Costituzione di FED. II, Praedecessorum nostrorum.* Tomo I, pag. 171 - *In aliquibus*, dello stesso, della successione burgensatica e feudale, discendentale. Tom. I, pag. 177 - *Ut de successioneibus*, supplisce alla costituzione, *In aliquibus*, nel feudale; ed estende la legge di CORRADO il Salico. Tom. I, pag. 119 - *Puritatem.* Tom. I, pag. 221. Ed altre costituzioni del codice Fridericiano più o meno spiegate, nel detto tomo, da pag. 158 a pag. 226.
- Costituzione di rendita* corrispondente alla nostra vendita antica delle annue entrate. Nostro diritto anteriore in questa parte. Tom. II, pag. 129.
- Cronologia delle Prammatiche.* È un indice famoso delle medesime, che si trova o nel principio o nella fine delle loro principali edizioni. Tom. I, pag. 229.
- CUJACIO, autore sommo dell'ottima giurisprudenza romana; al quale fu precursore l'ALCIATI, milanese, e prima di costui Alessandro AB ALEXANDRO napoletano. Tom. I, pag. 93.
- Curia del Gran Giustiziere (Alla)* fu messa a paro sotto gli Angioini la Corte vicaria (del Vicario del Re per gli affari di giustizia); e dalla loro unione risultò la G. Corte della Vicaria, tribunale famoso, ch'è durato fino a' di nostri. Tom. I, pag. 238.
- Curie generali* che fossero sotto i Normanni e gli Svevi. Tom. I, pag. 207 - Non inducevano alcuna diminuzione nel potere del Re. Tom. I, pag. 208.

D

- Debito pubblico e sue origini.* Tom. II, pag. 7 e segg.
- Decime* alla Chiesa ordinate pagarsi dal nostro FEDEBICO II, anche da' suoi demanj, ad imitazione di ciò, che CARLO M. aveva ordinato per la Francia. Tom. I, pag. 187.
- Decime* della provincia di Lecce. Tom. II, pag. 128.
- Decreti* prima si chiamavano gli atti decisori de' magistrati; ed or chiamansi gli atti del Re al di sotto delle leggi, propriamente dette. Tom. II, pag. 4.
- Decreto* così detto di GRAZIANO, e le altre parti del diritto canonico. Tom. I, pag. 103 - 107.
- Delitti e pene* per le Costituzioni del regno. Tom. I, pag. 219 - Contra le persone ecclesiastiche cominciano a venire nel calcolo del diritto sotto CARLO M. e sotto ARECHI Principe di Benevento. Tom. I, pag. 60.
- Deputazione della Salute*, istituita dal Vicerè Conte di CASTRILLO. Tom. I, pag. 283.
- Difesa* (Nuovo mezzo di) invocandosi il nome del Re. Tomo I, pag. 190.
- Diritto* (II) è divino od umano. Tom. I, pag. 4 - È privato o pubblico. Tom. I, pag. 5. - Spiegazioni e partizioni ulteriori. Tom. I, pag. 9. - Naturale. Utilità di questo studio. Bei luoghi del nostro GENOVESI e del REID. Tom. I, pag. 10 e 11. - Delle genti, o sia internazionale. Autore di questa seconda denominazione. Tom. I, pag. 12. - Civile. Sue varie significazioni. Tom. I, pag. 13. - Diritto e Politica. Loro fonte comune. Tom. I, pag. 17. - Diritto e Politica in che differiscano. Tom. I, pag. 15 e 16. - Diritto romano, perchè si dica diritto comune. Tom. I, pag. 1. - Suo elogio generale. Tom. I, pag. 89. - Che un giureconsulto vero di questo diritto possa far da legislatore

occorrendo. Tom. II, pag. 145. Di qual collezione del diritto romano si fosse fatto uso in Italia sotto il regno de' Goti. Tom. I, pag. 23. - Di qual collezione si sia usato in Italia dalla conquista di GIUSTINIANO fino a tutto il secolo XI. Tom. I, pag. 25. - Diritto della Sicilia del medio evo. Tom. I, pag. 81. - Romano risorge in Italia nel secolo XII. Tom. I, pag. 89 - Obblighi che il diritto Civile ha al canonico dal suo risorgimento in poi. Tom. I, pag. 107 e segg. - Stato del diritto romano al tempo di FEDERICO II. Tom. I, pag. 237 e segg. - Qual fosse a quei tempi nella parte continentale del regno ed in Sicilia. Tom. I, pag. 221 e segg. - Opere famose di diritto, contemporanee alle nostre Costituzioni. Tom. I, pag. 229. - Diritto canonico. Principj sommi, da cui dipende, suoi principali fonti e sua materia. Tom. I, pag. 196 - Principi Cristiani han parte nel diritto can. sotto due rapporti. Tom. I, pag. 98 e segg. - Diritto canonico improprio riguardante gli affari civili. Tom. I, pag. 104. *Diritti civili*, così detti, de'forestieri dimoranti nel regno. Tom. II, pag. 69. - Barbarie che si praticava in questa parte ne' secoli di mezzo, la quale cominciò a scuotersi dal nostro FEDERICO II il primo, a consiglio de'Papi. Tomo II, pag. 70. - L'assemblea costituente lo secondò in Francia sei secoli appresso. Tom. II, Ivi. - Il nostro FERDINANDO IV e poi I BORBONE fe il resto. Tom. II, pag. 70. - Diritto di ritorno francese. Tom. II, pag. 92.

Dispacci. Tom. I, pag. 300.

Donativi. Quanto sotto questo titolo sia uscito dal regno fino al 1611. Tom. I, pag. 268.

Donazioni del diritto nuovo non si possono fare a' non concepiti. Tom. II, pag. 97.

Doppia conforme (Sentenza) formava tra noi la cosa giudicata. Sua natura ed origine. Tom. I, pag. 259. Vedi

cosa giudicata - Vedi ancora Tom. II, pag. 183 e 184. *Dotario* delle mogli de' feudatarj, secondo le Costituzioni del regno. Tom. I, pag. 173.

Doti delle figliuole e delle sorelle, secondo le stesse Costituzioni. Ivi - Doti del diritto odierno. Vedi contratto matrimoniale.

Duca di ALCALA' e Cardinal di GRANVELA. Vive controversie, che si agitarono colla Corte di Roma, sotto questi Vicerè - Tom. I, pag. 275.

Duchi, Conti, Marchesi donde così chiamati e che fossero in origine. Tom. I, pag. 112 e 113.

Duelli giudiziarij, quanto frequenti ed estesi, altrettanto conosciuti per irragionevoli dagli stessi nostri legislatori, che non si fidarono di abolirli, *propter consuetudinem gentis nostrae*. Condannati sempre da'Papi e da'pii ecclesiastici. Cessarono prima in Italia che altrove. Tom. I, pag. 66.

E

Enfiteusi, investiture, libellarie, precarie, presterie.

Vedi *Contratti censuali* - Tom. I, pag. 55.

Erede di propria scelta come potesse aversi secondo i Longobardi. Tom. I, pag. 52.

Esercitali chi fossero. Tom. I, pag. 134.

F

FALCANDO (Ugone), nostro storico del secolo XII, di gran lunga superiore al suo tempo, come scrittore. T. I, pag. 83 e 84.

Falcidia e Trebellianica abolita. Tom. II, pag. 104.

Fedeli. Vedi *Antrustioni*.

FEDERICO II Imperadore, come nostro Re, amplia la nostra

- università degli studii, e promuove le lettere. Tom. I, pag. 86. - Autore delle Costituzioni del regno. Tom. I, pag. 226. - Suo testamento Cristiano. Tom. I, pag. 189.
- Fedecommissi* antichi. Loro abolizione. Tom. II, pag. 21. - Nostra giurisprudenza transitoria sulla abolizione di questi fedecommissi antichi, in contraddizione di quello, che si faceva in Francia dallo autore dell'abolizione. Tom. II, pag. 23.
- Fellonia*, la mancanza a' doveri dell'omaggio feudale. Tomo I, pag. 165.
- FERDINANDO il CATTOLICO**, Re di Aragona, succede agli Aragonesi di Napoli. Da lui comincia il governo viceregio, ne' primi anni del secolo XVI, fino al 34 del XVIII, i più lodati de' nostri Vicerè. Tom. I, pag. 270.
- FERDINANDO II.** Sua legge del 1840, del sistema metrico napoletano, tentata da **FERDINANDO I** di Aragona nell'anno 1480; derivante dal palmo napoletano, come unità, tutto il sistema; siccome i Francesi l'han derivato dal metro, ch'è il quadruplo circa del nostro palmo; aliquota l'uno e l'altro del grande arco di un meridiano terrestre. Tom. II, pag. 21.
- Feudale* (Commissione), e divisione de' demanj feudali. Tom. II, pag. 19.
- Feudali* (Libri degli Usi). Tom. I, pag. 156.
- Feudalità* (Semi della) gli portarono nelle Gallie i Franchi della Germania. Tom. I, pag. 110. - Giudizj imparziali sul merito di questa istituzione. Tom. I, pag. 126. - Francese (Principali vicende della). Tom. I, pag. 123 e segg. - Abolita nel regno, nell'occupazione militare. Tom. II, pag. 20.
- Feudatarj.* Loro obblighi personali e reali verso del signore. Tom. I, pag. 161 e 178.
- Feudi* nascenti, ma non ancora sotto questo nome, furono

- gli officj ed i beneficj distribuiti da' conquistatori a' loro seguaci. Tom. I, pag. 110 e segg. - Oblati. Tom. I, pag. 122 e 138. - Primi nel regno di Napoli da chi ebbero origine in generale. Tom. I, pag. 146. - Eccezioni cominciano prima della legge di **CORRADO**. Discussione importante. Tom. I, pag. 149 e segg. - *De jure Francorum e de jure Longobardorum*, che importi tal differenza. Tomo I, pag. 179-181. - Se tal distinzione abbia mai avuto luogo in Sicilia. Tom. I, pag. 182 in fin. e 183. - Nel regno erano ereditarj misti, e che cosa ciò importasse. Tomo I, pag. 183 e segg.
- Fiere* del R. da chi ebbero cominciamento. Tom. I, pag. 218.
- Fondiarìa* surrogata da' Francesi a tutti gli antichi tributi e dazj del regno. Tom. II, pag. 5.
- Forza* privata. Suoi abusi e sua repressione, secondo le Costituzioni. Tom. I, pag. 189 e segg.
- Franchi* succedono a' Longobardi in Italia sotto **CARLO M.** Risorgimento dell'imperio occidentale. Tom. I, pag. 28.
- FRANCHIS** (Vinc. de), famoso nostro decisionista, emulo dello **AFFLITTI**. Tom. I, pag. 287.
- Francesi* in Italia (Discesa ultima de') è la undicesima per tutto il 1806, donde contiamo la militare occupazione decennale. Tom. II, pag. 1.
- Fredum* che sia. Tom. I, pag. 59.

G

- Gasindj* chi fossero. Tom. I, pag. 112, 114, 132, 139.
- GIANNONE** (Pietro), avvocato celebre per la sua storia del regno di Napoli. Tom. I, pag. 303 - Giudizio imparziale su questo libro. Tom. I, pag. 311.
- GIOVANNA I** d'Angiò assodò, col famoso rito 235 della Vicaria, la pratica tra noi cominciata, che allegando alcuno

il chericato, per declinare dal foro laicale, in quanto al fatto solamente, si dovesse discutere tale eccezione da' giudici laici; rimedio che molto valse a temperare l'abuso, che si faceva della immunità personale ecclesiastica. Tom. I, pag. 236.

Giudici prestavan servizio civile e militare fra' Longobardi, come i Conti in Francia. Tom. I, pag. 112 e 132. - Perchè davanti a' Giudici, sotto i Longobardi, si facessero i contratti? uso ritenuto nelle Costituzioni di FEDERIGO. Tomo I, pag. 197. - Loro numero stabilito per le città del regno, secondo le dette Costituzioni. Ivi.

Giudizj. Loro ordine, secondo le Costituzioni. Tom. I, pag. 212. - Spese a carico di chi? Tom. I, pag. 215. - Ordinarij, sommarj, esecutivi. Tom. I, pag. 216.

Giurati, Giury. Differenza tra il Giury inglese e l'francese. Tom. II, pag. 55, e 60.

Giurisdizione come e quando divenisse tra noi patrimoniale de' feudatarj; il che per regola non fu prima del primo ALFONSO. Tom. I, pag. 185, 201, 265 e segg. - In Francia al tempo di S. LUIGI, che fu contemporaneo del nostro FEDERIGO II, era quasi universalmente appo i Baroni, a differenza di quel, che si fu tra noi. Tom. I, pag. 201. - Nel regno era una, e tutta regia, meno che per la parte ecclesiastica. Tom. I, pag. 208 e segg. - Più ambulatoria, che fissa. Tom. I, pag. 211. - Tardi passò a' Baroni. Cenno della sua origine in Napoli, e della sua storia - Tom. I, pag. 265 e segg. - Altra fu la giurisdizione a conoscer dei feudi e delle cause de' feudatarj, la quale fu particolare ed antica tra noi. Tom. I, pag. 165, 203.

Giurisdizioni attuali e magistrati del regno. Tom. II, pag. 37.

GIUSTINIANO. Corpo del diritto, che prende nome da lui. Tom. I, pag. 23 e 24.

Giustizia (Tempo, luogo e modo da render) nel medio evo. Tom. I, pag. 64.

Giustizieri nel nostro regno, uffiziali maggiori di giustizia. Tom. I, pag. 15 e segg.

Giusto (II) in che senso s' immedesima coll'utile. Tom. I, pag. 16.

Goti. Qual collezione del diritto romano avessero permessa in Italia. Tom. I, pag. 23.

GRAVINA (Gian-Vincenzo) del regno di Napoli, di cui sono classiche le *Origines juris*; che colla storia del GIANNONE e colle opere di Giamb. Vico danno tra noi un'apertura magnifica alla letteratura del passato secolo. Tom. I, pag. 304-305.

Grazie e privilegj conceduti alla città ed al regno di Napoli; leggi introdotte dagli Aragonesi sotto questa forma. La prima è del 1442, quando ALFONSO I ricevè da' Napoletani il giuramento di fedeltà. Continuarono a valersi di tal forma i Sovrani seguenti fino a Carlo VI Imp. Benchè fatte in Parlamenti generali (che così si chiamavano), e dietro *donativi*; nulla perdevano della mutabilità delle leggi, dipendente in tutto fra noi dal libero giudizio dei nostri Re. Tom. I, pag. 262.

GUARANI (Marino), nostro dotto scrittore, confutato in un punto importante dalla storia de' feudi. Tom. I, pag. 143. Lodato, pag. 149.

GUIDONE, Duca di Spoleti, e BERENGARIO Duca del Friuli, tengono per poco tempo l'Imperio occidentale dopo i Franchi, e succede loro l'Imperadore OTTONE il grande, tedesco. Tom. I, pag. 28.

Guidrigildo o *Weregeldo*. Tom. I, pag. 58.

I

Imponibile (Rendita) che cosa sia. Tom. II, pag. 6.

Inalienabilità de' feudi, secondo le Costituzioni del Regno. Tom. I, pag. 174.

Inventario. Tom. II, pag. 97.

Ipotecche e privilegj, secondo il diritto attuale. Tom. II, pag. 133 e 137.

Istituzione contrattuale. Tom. II, pag. 112.

Istituzioni di GIUSTINIANO, al par degli Elementi di EUCLIDE, formano ancora dopo secoli e secoli la introduzione a due studj importanti. Tom. I, pag. 25.

Italia (Se la) ebbe benefizj e feudi sotto i Re Longobardi. Opinioni in ciò contraddittorie. Opinione media dell'autore, cogli argomenti, che la sostengono. Tom. I, pag. 132 - Almen la superiore poco amica de' feudi. Tom. I, pag. 140.

L

Legazione pontificia a latere de' Re di Sicilia, detta volgarmente colà Monarchia. Tom. I, pag. 101.

Leggi si distinguono secondo il loro oggetto e secondo la loro origine. Tom. I, pag. 5 - Loro definizione, secondo il MONTESQUIEU, rettificata dal BONNET. Tom. I, pag. 6 e 7 - *Luogo eccellente* di CICERONE. Tom. I, pag. 8 - *Leggi longobardiche* migliori di tutte le altre barbariche. Tom. I, pag. 32 - *ROTARI* fu il primo a darle. Ivi. - Si facevano dai loro Re, col consiglio e col concorso degli ottimati del regno, e pubblicavansi, assistendovi tutto il popolo. Ivi - I Re franchi, che succedero a' Longobardi, fecero delle giunte alle leggi longobardiche, con metodo presso a poco simile. Ivi - *Formole*, colle quali cominciano i varj editti de' Re italici, cominciando da ROTARI fino ad ARRIGO I Imp. i quali editti comprendono le leggi de' varj legislatori italiani. Tom. I, pag. 33 e 34 - *Collezione metodica* di tutte le leggi italiane, fatta di privato studio da un anonimo; e nostro codice Cavense. Tom. I, pag. 36 e 37 - *Delle materie delle leggi Longobardiche*, vedi la tavola de'som-

marj de' §§ dal § XX sino al § XXXVII. Tom. I, pag. X ed XI. - *Leggi Longobardiche* durarono in Italia fino alla metà del secolo XII, e nel regno tre altri secoli e più, sempre in concorso del diritto romano. Molte di esse furono comuni ad altri popoli della stessa origine. Tom. I, pag. 80 - *Lo spirito delle leggi Lombardiche*, a giudizio di UGON GROZIO, s'introdusse in quelle, che il nostro FEDERIGO fece, e lor diede una conformazione lor propria. Tom. I, pag. . . - *Leggi Paribili*, che cosa fossero. Tom. I, pag. 214 - *Moderazione delle leggi fiscali* sotto FEDERIGO. Tom. I, pag. 216 - *Economiche fra le nostre Costituzioni.* Tom. I, pag. 218 - *Resto delle leggi ossia delle Costituzioni del codice di FEDERIGO.* Tom. I, da pag. 157 a 226 - *Leggi e tribunali*, fino a' primi anni del secolo XIX. Tom. I, pag. 301 - *Lettura delle leggi sempre utili a' Principi.* Tom. II, pag. 147.

Legislatori longobardi. Tom. I, pag. 32.

Legittima de' discendenti e de' genitori, secondo le dette leggi. Tom. I, pag. 47.

LE MOS (Il Vicerè Conte di) protettore degli studj. Perchè sotto gli Spagnuoli non abbiano questi fatto gran progresso fra noi. Tom. I, pag. 278.

Leodi chi fossero. *Leodi beneficiati*, o aspiranti a qualche beneficio. Tom. I, pag. 112 e 114.

Locazione conduzione. Tom. II, pag. 124.

Longobardi non tolsero a' Greci la Italia intera. Tom. I, pag. 23 - *Cenno della lor polizia.* Cambiamento notevole di diritto sotto loro. Le lettere e le scienze vengono meno. Tom. I, pag. 26.

LUCA da PENNE nostro giureconsulto famoso. Tom. I, pag. 251.

LUCA (Card. di) vindicato al nostro regno, dov'ebbe il nascimento e l'educazione. Tom. I, pag. 287.

M

- MACCHIA* (Ribellione del Conte di) in favore di CARLO IV Imperadore , dopo la morte dell'ultimo Re di Spagna Austriaco, CARLO II ; tosto finì coll' incendio di una parte dell' archivio di Castel Capuano. Tom. I , pag. 292.
- Magistrati* maggiori e minori del nostro regno , secondo le Costituzioni. Tom. I , pag. 196 e 201.
- Magna Curia* , o sia la Curia del Re , sotto i Normanni e gli Svevi ; e di quali affari si occupasse. Tom. I , pag. 205 e seg.
- Maioraschi* nuovi , seguiti a' fedecommissi aboliti. Si spiega questa apparente bizzarria. Tom. II , pag. 26.
- Marchesi*. Tom. I , pag. 114.
- Matrimonio*. Come ora si contragga nel nostro regno per avere i suoi pieni effetti. Tom. II , pag. 78 e segg.
- Medicina* (Esercizio della) per le leggi di FEDERIGO. Tomo I , pag. 218.
- Metodi* diversi della nomotaria romana e della odierna. Tomo II , pag. 64, 67.
- Metrico* (Sistema). Vedi FERDINANDO II.
- Militi* nel senso delle Costituzioni del regno, e nel senso più ampio di semplicemente nobile. In oltre *militi letterati*. Tom. I , pag. 158 e seg.
- Monarchie* libere. Loro temperamenti , il Cristianesimo e la nobiltà ereditaria. Tom. I , pag. 129 e seg.-Differenze tra quelle della moderna storia e le antiche europee, unite alle asiatiche d' ogni tempo. Sentimento notabile del Presid. di MONTESQUIEU. Tom. I , pag. 130.
- Monetario* (Sistema nostro) ristabilito e perfezionato. Tom. II , pag. 17.
- MONTESQUIEU. Definizione metafisica della legge , rettificata da Carlo BONNET. Vedi leggi. Tom. I , pag. 6.

- Monti* di famiglia , disciolti nella decennale occupazion militare. Tom. II , pag. 22 - Nostra giurisprudenza transitoria sul discioglimento de' monti di famiglia, offre in principio una infinita precipitazione , come ne' fedecommissi. Tom. II , pag. 25.
- MURATORI (Lodov. Ant.). Suo merito insigne nello indagare le *Antichità italiane* del medio evo , e particolarmente nello interpretare le leggi longobardiche. Tom. I , pag. 21.
- Mutuo* con interesse nel diritto attuale non differisce quasi dal mutuo del diritto romano ad usura. Differisce bensì dal precedente diritto patrio , nel quale concorrevà il diritto canonico, che proibisce per regola qualunque cosa nella restituzione si esiga più della sorte. Temperamenti di questa dottrina nelle sue eccezioni ; e conciliazione del diritto attuale colle regole le più severe ecclesiastiche. Tom. II , pag. 128 e seg.

N

- NAPODANO, nostro giureconsulto insigne. Tom. I , pag. 224.
- Napoli* , città di antica letteratura. Tom. I , pag. 87.
- Naufragj* ed incendj (Avanzi de') salvati da FEDERIGO I. a' loro possessori. Tom. I , pag. 195 , Tom. II , pag. 75.
- Nobili* , secondo le Costituzioni del regno, chi fossero; e loro varj gradi , Conti , Baroni , Militi. Tom. I , pag. 158.
- Nobiltà* ereditaria viene dalla feudalità , e può sopravvivere ad essa. Tom. I , pag. 129.
- Normanni* quando e donde vennero ne' nostri paesi. Tom. I , pag. 82.
- Notai* (Dignità de') sotto i Longobardi. Tom. I , pag. 57. Loro officio e dignità , secondo le Costituzioni del regno. Tom. I , pag. 196 , 198 - Camera ora de' Notai. Tom. II , pag. 45.
- Nullità* e rescissione degli atti. Tom. II , pag. 117.

O

- Occupazione* violenta della roba da altri posseduta. Saggio della diligenza di FEDERIGO nel fare le leggi. Tom. I, pag. 191.
- Omaggio*, detto altrimenti *Hominiūm*, comprende i doveri personali del feudatario verso del suo signore. Tom. I, pag. 163.
- OTTONE il grande, tedesco, succede all'Impero occidentale. Tom. I, pag. 28.

P

- Pandette* pisane o fiorentine dove e quando trovate. Tom. I, pag. 88.
- PAPA (II) è riconosciuto nelle leggi longobarde *per capo di tutte le chiese del mondo*, al tempo di LUITPRANDO; confessione importantissima, come quella di GIUSTINIANO in più luoghi, per lo domma del suo primato; più secoli prima, che scoppiasse lo scisma de' Greci. Tom. I, pag. 46.
- Paragium* (*Secundum*) maritare figliuole e sorelle che significasse. Tom. I, pag. 177.
- Pari*. Loro origine. Tom. I, pag. 76, 77 - Giudizio dei Pari della Curia, o sia del Baronaggio, secondo l'antica forma del regno, qual fosse, e come si venisse estinguendo. Tomo I, pag. 237 - Giudizio de' Pari detti altrimenti *Giurati* in Inghilterra, in Francia, e anticamente anche tra noi. Tomo II, pag. 58 e 59.
- Parte riservata*, o sia legittima del nuovo diritto. Tom. II, pag. 101.
- Patareni*, eretici perseguitati dal nostro FEDERIGO II. Donde così chiamati? Tom. I, pag. 187.
- Patti nudi* quali si dicano, e che differenza abbiano da non

- nudi, secondo l'antico e l'odierno diritto. Tom. II, pag. 113 e 115.
- Patto* (Nostro antico) di Capuana e Nido. Tom. II, pag. 91.
- Pavia* (*Ticinum*), capitale del regno Longobardico. Tom. I, pag. 22.
- PECCHIA (Carlo) lodato spesso, e talvolta notato. Tom. I, pag. 81, 229, 51.
- Penale* (Idee generali del diritto) de' popoli barbari. Tomo I, pag. 58, 59.
- Pene* varie del diritto longobardico, secondo i reati più notabili e più frequenti. Tom. I, pag. 61.
- Persone* come si valutassero, secondo le Costituzioni del regno. Tom. I, pag. 164.
- PIETRO DI TOLEDO gran nostro Vicerè. Tom. I, pag. 274.
- Politica ed Economia Politica* in che differiscano. Tom. I, pag. 15.
- Polizia* (Statuti di) preveniente appo i Longobardi. Tomo I, pag. 63.
- Prammatica* Filangiera. Se ne accenna la storia. Tom. I, pag. 262.
- Prammatiche*. Così furono chiamate le leggi degli Aragonesi, de' nostri Austriaci, e de' BORBONI. Tom. I, pag. 262.
- Prescrizione* del diritto antico. Tom. I, pag. 217 - Del diritto attuale. Tom. II, pag. 157.
- Principe* che rapporto abbia colla giustizia, belle massime di FEDERIGO nelle nostre Costituzioni. Tom. I, pag. 196.
- Privilegj ed ipoteche*, secondo il diritto attuale. Tom. II, pag. 149, 145.
- Pruova* testimoniale, non ammessa per lo diritto odierno, sopra un valore, che trapassa i ducati 50. Tom. II, pag. 120.
- Pruove* legali. Tom. I, pag. 66 - Negative, proprie delle leggi barbariche. Giuramenti, duelli ed altri giudizj detti di DIO, Tom. I, pag. 67. FEDERIGO II le abolisce tra

noi, e restringe il duello giudiziario. Tom. I, pag. 214.
Purgazione da'privilegj e dalle ipoteche. Tom. II, pag. 140.

Q

Quarta ussoria del nuovo diritto. Tom. II, pag. 102.
Quattro (Le) lettere arbitrarie, che cosa fossero. Tom. I, pag. 239.

R

Ravenna (Esarcato di). Tom. I, pag. 23.
Regia Camera della Sommaria, istituita dal Re ALFONSO per le cause d'interesse fiscale. Tom. I, pag. 260.
Regio Exequatur. Tom. I, pag. 274-277.
Relevio. Tom. I, pag. 172.
Rescissione degli atti. Vedi *Nullità*.
Rescritti (Regali). Facoltà data a tutti i corpi giudiziarij ed amministrativi di rimostrare contra i rescritti, allorchè gli credono irregolari. Ciò viene dal diritto romano. Tom. II, pag. 3.
Rinunzie delle donne. Tom. II, pag. 90.
Riti della G. C. della Vicaria, Riti, della R. Camera, collezioni Angioine. Tom. I, pag. 243.
 ROBERTO d' ANGIÒ (il Re), autore de' famosi *Conservatorj regj*, diretti a frenare gli abusi degli ecclesiastici. Gli appelli in Francia *tanquam ab abusu* nacquero uno o due secoli appresso. Tom. I, pag. 235.
 ROBERTO GUISCARDO e RUGGIERO. Diversa loro condotta da quella di un altro Normanno, GUGLIELMO, il conquistatore d' Inghilterra, contemporaneo di GUISCARDO. Tom. I, pag. 171.
 RUGGIERO, fondatore della nostra monarchia. Tom. I, pag. 83.

S

Sacro Regio Consiglio istituito da ALFONSO I. Officj e pregi di questo tribunale. Tom. I, pag. 255 e segg.
Salica (Legge) qual sia in ordine alla successione. Tom. I, pag. 120.
Salubrità dell' aria curata nelle LL. di FEDERIGO. Tom. I, pag. 217.
Scrittori legali (Principali) del regno del tempo di FEDERIGO II. Tom. I, pag. 231 - De' tempi Angioini. Tom. I, pag. 250 - De' tempi Aragonesi. Sotto gli Aragonesi, gli studj mutarono indole, che poi non conservarono - Tom. I, pag. 268, e seg. - Scrittori, e stato della nostra giurisprudenza ne' secoli XVI e XVII. Tom. I, pag. 284 - Principali scrittori legali del secolo XVIII, i quali si distinguono in erudizione, in metodo, ed in cultura di lettere sopra il forense de' secoli scorsi. Tom. I, pag. 303.
Scritture convenzionali fra' Longobardi. Tom. I, pag. 57 - Private abolite nel principato di Benevento. Tom. I, pag. 58 - Autentiche e private, secondo il diritto odierno. Tom. II, pag. 121.
Scrivere curialesco qual fosse. Abolito nelle Costituzioni del regno. Tom. I, pag. 190.
Scultasci e *Castaldi*, sotto i Longobardi. Tom. I, pag. 27.
Scuole del diritto romano. Tom. I, pag. 91 e segg.
Secolo XII, fecondo di gran novità in fatto di diritto. Tomo I, pag. 88.
Sedili della città di Napoli. Loro origine in fine. Tom. I, pag. 248.
Sentenziare (Modo del) tra Longobardi. Tom. I, pag. 74.
Servigio militare si dovea da' feudatarj prima in natura, e poi transatto in danaro. Tom. I, pag. 169 e seg. - Doppio servizio presso i Franchi. Tom. I, pag. 112.

Servile (Condizione) aveva molti temperamenti fra' Longobardi. Tom. I, pag. 38 e 39.

Servitù discontinue e continue non apparenti, secondo il diritto francese. Tom. II, pag. 77.

Sette (I) grandi ufficiali della corona, che figuravano grandemente nella Curia del Re, cominciarono a decadere sotto gli Angioini, e finirono quasi al tutto sotto il governo spagnuolo. Tom. I, pag. 237 e seg.

Sostituzione pupillare. Tom. II, pag. 109 - Usata dagli Ateniesi fin da' tempi di SOLONE. Tom. II, pag. 110.

Sostituzioni vietate per regola nel nuovo diritto. Tom. II, pag. 104 - Permesse per eccezione. Tom. II, pag. 106.

SPINELLI (Matteo) da Giovinazzo, primo scrittore di prosa volgare. Tom. I, pag. 87.

Spropriazione forzosa. Tom. II, pag. 141.

Stabilimenti di S. LUIGI Re di Francia, in paragone delle nostre Costituzioni. Tom. I, pag. 229.

Stregoneria (A' delitti di) sembra che i nostri legislatori non prestassero alcuna fede, e gli punissero soltanto per la lor prava intenzione. Tom. I, pag. 63.

Successione legittima, secondo i Longobardi. Tom. I, pag. 47 - Cambia carattere da FEDERIGO II in poi; di agnaticia, quale era stata dianzi, divenendo cognaticia. Tomo I, pag. 181 - Guerra così detta di *Successione* conduce a Napoli, e per diritto di nascita e per diritto di conquista, la dominazione BORBONICA; sotto cui risorge il regno dal suo letargo bisecolare. Tom. I, pag. 292 - Successione intestata francese, modificata nelle nostre Leggi civili, e comparata coll' antica del R. Tom. II, pag. 87 e segg.

Successione della Corona, legge del Re CARLO BORBONE, Tom. I; pag. 297.

Svevi come si leghino co' Normanni. Tom. I, pag. 85.

T

TAPIA (Il Reggente) perfeziona gli stati discussi di tutte le università del regno, per ordine del Vicerè Duca d'ALBA. Attendeva la sovrana approvazione ad un altro più importante lavoro, il suo *Jus regni*, ch' è la riordinazione delle nostre leggi fino al tempo suo, sotto nome di *Codice Filippino*. Tom. I, pag. 280-282.

Tavoliere di Puglia. Tom. I, pag. 261.

TEODORICO (Editto di). Tom. I, pag. 24.

Terraggi che sieno. Tom. II, pag. 127.

Tesori (Invenzione di). Tom. I, pag. 217.

Testamento vero se ne avessero i Longobardi. Tom. I, pag. 53. - Forza del francese. Tom. II, pag. 98. Forme del medesimo. Tom. II, pag. 111.

Thinx e Garatinx che fosse appresso de Longobardi. Tomo I, pag. 52.

Tortura sugli uomini liberi. Se ne vuole autore tra noi FEDERICO II, ad esempio di GUGLIELMO il conquistatore d' Inghilterra; ma con molte precauzioni, rinnovate poi da CARLO I d' Angiò. ANDREA da ISERNIA fu il primo ad alzare la voce contra gli abusi di essa. Tom. I, pag. 194 e segg.

Trascrizione che importi nel diritto nuovo, e suoi vantaggi. Tom. II, pag. 139.

Tribunali della Seta e della Lana. Tom. I, pag. 261.

Tutela de' minori, e tutela perpetua delle femmine, secondo le legge longobardiche. Tom. I, pag. 40. Ed emancipazione secondo il diritto francese. Tom. II, pag. 85.

Tutor surrogato che sia; secondo il diritto francese. Tomo II, pag. 85.

U

Uffiziali di Giustizia (Cose comuni a tutti gli), secondo le nostre Costituzioni. Tom. I, pag. 200.

Ultime volontà presso i Longobardi. Tom. I, pag. 54.

Uomo del feudo non era vocabolo di disprezzo. Tom. I, pag. 166.

Utile (L') in che senso s' immedesima col *giusto.* Tom. I, pag. 17.

V

Valvassori maggiori, e minori Valvassini Tom. I, pag. 122.

Vassalli, vassi, sinomini de' feudatarj, contrapposti al signore infeudante (senior). Loro obblighi personali e reali inverso del signore. Tom. I, pag. 165. Impropiamente si dicevan *vassalli*, ch' era titolo di onore, gli uomini de' feudi. Tom. I, pag. 161.

Vescovi esteriori. In che senso i principi Cristiani si dicantali. Tom. I, pag. 99.

Violenze alle donne, come punite dalle nostre Costituzioni. Tom. I, pag. 190 - Incendj, assassinj occulti, come puniti dal nostro FEDERICO. Tom. I, pag. 193.

Vita-milizia, detta in Francia Appanagio, Tom. I, pag. 173.

Wisigoti (Eccellenti principj nelle leggi de') sulla benefica e salutare influenza della religione Cristiana. Tom. I, pag. 132.

Z

ZOTONE, primo Duca di Benevento. Tom. I, pag. 30.

FINE.

Napoli 28 settembre 1853.

Vista la dimanda del tipografo Gabriele Argenio, il quale ha chiesto di porre a stampa l'opera intitolata — *Discorso sopra la Storia delle Leggi patrie di Gaspare Capone* :

Visto il parere del R. Revisore signor D. Paolo Garzilli :

Si permette che la indicata opera si stampi, ma non si pubblici, senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso R. Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser la impressione uniforme all'originale approvato.

Il Presidente

FRANCESCO SAVERIO APUZZO

Il Segretario

Giuseppe Pietrocola

COMMISSIONE ARCIVESCOVILE

PER LA REVISIONE

Napoli 30 settembre 1853.

Nihil obstat.

Imprimatur

Pel Deputato

Leopoldo Ruggiero

Segretario